



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CERVETTI	FERNANDA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINNITI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONACIS	LUCIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1029/2015
depositato il 05/05/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 15173003557 IMP.IPOTECARIA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 15173003557 IMP.CATASTALE
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

N° 2

REG.GENERALE

N° 1029/2015

UDIENZA DEL

09/11/2015 ore 14:45

N°

1879/15

PRONUNCIATA IL:

09.11.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.11.15

Il Segretario

Antonio Tribuzio
FATTORUSO

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 - di Torino notificava al notaio avviso di liquidazione delle imposte relative all'atto istitutivo di un trust con contestuale conferimento di beni, stipulato il 23 dicembre 2014 - rep. n. _____ - registrato il 12 gennaio 2015 al n. 309 serie 1T per complessivi € 24.936,00 (di cui € 16.691,00 per imposta ipotecaria, € 8.245,00 per imposta catastale oltre le spese di notifica di € 8,75) così rettificando l'imposta autoliquidata.

L'Ufficio ha ritenuto che l'attribuzione nel trust di beni immobili o di diritti reali immobiliari integrasse il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale secondo il disposto di cui all'art. 10 - comma 1 - e dell'art. 1 della tariffa allegata al TU 347/90.

I coniugi sigg. _____ e _____ (disponenti) congiuntamente al notaio _____ impugnano l'avviso di liquidazione sostenendo che il trasferimento di beni a favore Trustee deve essere assoggettato alla tassazione di registro e ipotecaria in misura fissa ai sensi dell'art. 11 del DPR 26-4-1984, n. 131 essendo priva di contenuto patrimoniale.

Il trasferimento al trustee non è nè oneroso nè a titolo di liberalità, ma è puramente strumentale all'esercizio delle funzioni del trustee. Il momento impositivo si realizza al trasferimento definitivo del patrimonio a seguito dello scioglimento del trust, pertanto i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato.

Il Collegio

OSSERVA

che il ricorso appare fondato e quindi va accolto.

Il contratto del trust, mutuato dai sistemi giuridici di common law, essendo atipico in quanto inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1° gennaio 1992 a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici dell'ordinamento italiano e quindi individuare la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.

La struttura del contratto è triangolare: il disponente trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il Trustee, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo ed amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari, ad una scadenza finale. L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale dal settlor al Trustee è da avvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione per cui il trasferimento patrimoniale trova ragione nella capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all'estremo potere di disposizione da parte del Trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione dei beni oggetto del trust.

Resta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del Trustee in quanto quest'ultimo costituisce soltanto il mezzo per la realizzazione del programma concordato.

Il trust è assimilabile non ad una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale previsto dall'art. 167 del CC che realizza nel trust la segregazione del patrimonio. Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa così come richiesto in atto.

Alla scadenza del trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, in quanto in questo caso vi è un effettivo trasferimento.

Trattandosi di questione controversa si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso;
- spese compensate.

Torino, 9 novembre 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



